

Parco giochi con strutture gonfiabili

(Codice ISTAT 93.21.00)

(per bambini di età compresa tra 1 e 12 anni)

Descrizione

Si definisce come parco giochi per bambini uno spazio attrezzato in cui i bambini possono giocare liberamente.

In ambito urbano i parchi gioco tendono a supplire alla carenza in spazi naturali o all'aria aperta e rappresentano un'occasione di svago e sociabilità per i bambini fuori dall'ambito scolastico. Oltre ai tradizionali parchi gioco pubblici, tipici dei giardini urbani, negli ultimi anni sono apparse strutture gonfiabili in occasione di feste e manifestazioni locali per poi prendere piede presso campeggi, piscine, ristoranti e stabilimenti balneari. Offrendo la possibilità ai più piccini di divertirsi in tutta sicurezza, hanno riscosso un sempre maggiore interesse da parte delle famiglie e la loro diffusione, dapprima circoscritta ai parchi stagionali, si è estesa ad impianti permanenti gestiti da imprese private.

Va precisato però che le strutture gonfiabili (utilizzate da bambini di età compresa tra 1 e 12 anni) rientrano nell'elenco delle **attrazioni dello spettacolo viaggiante** definito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

A pagina 4 nell'elenco delle attività spettacolari, viene quindi data la seguente **definizione**:
Giochi gonfiabili: Strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico. Il pubblico si avvale di queste strutture per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate. Dette attrazioni gonfiabili sono costituite interamente di materiale ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti o contrappesi idonei.

Nel corso degli anni, il legislatore ha posto sempre maggiore attenzione alla questione della sicurezza delle attrezzature; chi intenda quindi intraprendere un'attività imprenditoriale di questo tipo deve possedere i seguenti requisiti.

Requisiti

- Sono quelli previsti dalle disposizioni sulle attività di spettacolo viaggiante contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui all'articolo 2: *Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento;*
- Inoltre, occorre far riferimento alle Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante contenute nel Decreto 18 maggio 2007 del Ministero dell'Interno (GU n. 136 del 14-6-2007);

Infine nel caso della Città di Torino (Servizio Centrale Consiglio Comunale), si deve far riferimento al regolamento n. 315 (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 febbraio 2006 mecc. 2005 00135/107, esecutivo dal 27 febbraio 2006) in merito alle ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, CIRCHI E SIMILI che precisa quanto segue all'Articolo 26 - Rilascio della licenza d'esercizio:

1. *L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato alla preventiva autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e solo per le attrazioni comprese nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968.*

2. *Detta autorizzazione può essere rilasciata a soggetti di età non inferiore ad anni diciotto, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e compresi nelle seguenti categorie:*

a) *componenti il nucleo familiare di titolari di attrazioni già in possesso di autorizzazione da almeno cinque anni e che abbiano prestato la propria opera*

nell'impresa gestita dalla famiglia di provenienza per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di decesso del titolare, la licenza può essere concessa al coniuge superstite o ai figli che abbiano prestato la propria attività nell'impresa di famiglia per almeno tre anni, a prescindere dal numero di anni di attività del titolare della licenza. Si prescinde parimenti da tale requisito nel caso in cui il richiedente costituisca nucleo familiare a se stante, ferma restando la condizione di aver lavorato negli ultimi tre anni nell'impresa di famiglia;

b) lavoratori che nel corso degli ultimi cinque anni abbiano collaborato in modo non occasionale e con prestazioni d'opera qualificata con titolari di attività autorizzate;

c) società legalmente costituite, alle quali va riferita la disponibilità degli impianti, purché il legale rappresentante sia in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b);

d) artisti di strada che svolgano l'attività, singolarmente o in gruppi di numero inferiore ad otto, senza l'impiego di palcoscenico, platea e apprezzabili attrezzature. Il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco di un anno deve essere inferiore a 150.

3. Fanno eccezione le Associazioni senza fini di lucro che potranno ottenere l'autorizzazione a gestire i "Balli a palchetto" di cui alla sezione II dell'elenco delle attività spettacolari, in considerazione del valore sociale e aggregativo delle manifestazioni dalle stesse organizzate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza e quelle contenute nel presente regolamento.

4. Ai fini del rilascio della prima autorizzazione, gli interessati devono presentare regolare richiesta in carta legale corredata da attestazioni e/o documentazione comprovante i requisiti suesposti e, se trattasi di Società, anche copia dell'atto costitutivo della stessa. Dovrà inoltre essere allegata, sia alla prima istanza, sia alle eventuali successive richieste di integrazione e/o modificazione, adeguata documentazione al fine di

dimostrare la proprietà e/o disponibilità legale della/e attrazioni da inserire in licenza, nonché fotografia e collaudo della/e stesse.

5. *L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico é da ritenersi valida, ai sensi del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001, fino a che non intervengano modificazioni di qualsivoglia natura e/o trasferimenti di attività, anche parziali. All'autorizzazione dovrà in ogni modo essere sempre allegato, per ogni attrazione, il collaudo annuale rilasciato da un tecnico abilitato, pena la nullità della stessa.*

6. *L'autorizzazione non può essere concessa allo stesso richiedente per più di un'attrazione di grandi dimensioni, ovvero due attrazioni di medie dimensioni (oppure una media e due piccole), ovvero tre attrazioni di piccole dimensioni. I mestieri considerati "piccolissimi" ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 5 saranno autorizzati in un numero massimo di due se aggiunti ad altri mestieri ed in un numero massimo di cinque se nell'autorizzazione non sono inserite altre attrazioni. Eventuali autorizzazioni difformi da quanto precedentemente disposto, saranno ritenute valide fintanto che non interverranno modificazioni nella proprietà delle stesse.*

7. *Nel caso di richieste di inserimento in licenza di un numero maggiore di attrazioni, è indispensabile che alle attrazioni in eccesso sia adibito in modo permanente ed esclusivo un addetto (dipendente o familiare convivente con il titolare) oppure un rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001. I predetti soggetti devono essere in possesso dei suesposti requisiti richiesti al titolare della licenza, non devono essere titolari di autorizzazione propria né svolgere professionalmente altra attività, neppure simile. I dati dei rappresentanti verranno annotati sulla licenza del titolare.*

Per richiedere ulteriori informazioni in merito, bisogna fare riferimento all'ufficio Spettacoli viaggianti sito in Corso Ferruccio n. 122 (segreteria, tel. 011/4425874).

Dal momento che la normativa può cambiare, prima di intraprendere un'attività in questo ambito è conveniente contattare l'ufficio competente.

Percorso da seguire per avviare l'attività

Qui di seguito una scheda riassuntiva di come fare per aprire una nuova attività in questo settore:

- Per svolgere l'attività di spettacolo viaggiante (giostraio, gonfiabili, ecc.) occorre presentare la richiesta di autorizzazione al Comune di residenza.
- Essere in possesso di licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza.
- Presentare la domanda di richiesta in marca da bollo presso l'Ufficio Protocollo:
 - Modulo di richiesta in bollo compilato e firmato;
 - Polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile, per danni ed infortuni causati a terzi, in corso di validità;
 - Certificato di collaudo dell'attrazione a firma di tecnico abilitato, in corso di validità;
 - Dichiarazione di corretto montaggio;
 - Versamento TOSAP;
 - Foto dell'attrazione.

Non tutti i comuni dispongono di un regolamento a cui fare riferimento (come quello della Città di Torino); dovendo tuttavia rilasciare la licenza per l'esercizio dell'attività possono decidere su disposizioni diverse.

È opportuno, in qualsiasi caso, presentare una bozza di progetto e parlare direttamente con i referenti dei Comuni.

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo dell'11 maggio 2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, <http://www.anesv.it/pdf/elencogiugno.pdf> ;
- Legge dell'18 marzo 1968, n. 337, http://www.anesv.it/pdf/L_337_68.pdf -

Aggiornamento al 15.01.2010

5